

TRIBUNALE DI FERMO PERVENUTO in SEGRETERIA
24 NOV. 2020
IL CANCELLIERE N. 1954   2020 U. ....



**TRIBUNALE DI FERMO**  
**UFFICIO PRESIDENZA**

Il Presidente del Tribunale;

sentiti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo;

richiamato il proprio precedente provvedimento in data 6 novembre 2020, redatto anche sulla base della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura Prot. Num. 585/VV/2010 del 4 novembre 2020, contenente, tra l'altro, indicazioni relative all'organizzazione dei servizi e all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

rilevato che con il precedente provvedimento si era inteso, anche sulla base delle Linee Guida disposte dal CSM, individuare e ribadire criteri relativi all'attività di udienza dei Giudici al fine precipuo di evitare assembramenti e di garantire il rispetto delle misure igienico – sanitarie all'interno dell'intero Ufficio;

ribadite le raccomandazioni già contenute nel provvedimento del 6 novembre 2020, da intendersi qui integralmente richiamate, con le precisazioni di seguito indicate;

valutata l'evoluzione della emergenza epidemiologica, alla luce anche del

collocamento della Regione Marche nella cd zona arancione;

rilevato, in particolare:

che nel settore civile la trattazione nella forma cd scritta, qualora possibile, deve essere adottata in via esclusiva dai magistrati;

che nel settore penale appare necessario limitare il più possibile, in questa fase, la trattazione dei procedimenti che richiedono la presenza di testimoni;

#### Dispone

che nel settore penale i magistrati provvedano al rinvio dei procedimenti per i quali è prevista la presenza di testimoni, salvo che si tratti di procedimenti con imputati attinti da misure cautelari o di procedimenti a rischio prescrizione, tenendo conto, comunque, per questi ultimi, della presenza di parti civili e considerando anche l'eventualità che il prognosticabile, in maniera elevata, maturare della stessa causa estintiva del reato, già nel primo grado o nei successivi gradi del giudizio, renda inutile l'attività processuale;

che nel settore civile, qualora sia possibile la trattazione in forma scritta del procedimento, venga adottata esclusivamente tale forma, secondo le modalità previste dall'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 34, e dall'art. 23 del decreto 28 ottobre 2020 n. 137, e che i procedimenti per i quali è prevista l'assunzione di testimoni, salvo quelli aventi durata ultratriennale, vengano tenuti solamente qualora si ravvisino concrete ragioni di urgenza per la trattazione;

che i giudici, sia nel settore civile che in quello penale, curino che il rinvio, da

attuare secondo le modalità previste nel provvedimento del 6 novembre 2020, venga disposto ( nel settore civile) e programmato (nel settore penale) tempestivamente prima dell'udienza sì da evitare inutili spostamenti delle parti e dei testimoni stessi.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura ([protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)), al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, a tutti i magistrati, togati ed onorari, attualmente in servizio presso il Tribunale di Fermo, al dott. Alberto Pavan, attualmente in servizio presso il Tribunale di Brescia, ai Giudice onorari di Pace in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo, al Dirigente amministrativo in sede e ai Direttori delle Cancellerie.

Fermo, 20 novembre 2020.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Castagnoli

